ASSOCIAZIONE LIGURE

DEI GIORNALISTI

STATUTO

e

REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE LIGURE DEI GIORNALISTI

Statuto

**Approvato con referendum
il 2 e 3 giugno 1994**

**Adeguato con delibera del Consiglio regionale
del 17 giugno 1998 alle norme statutarie
approvate dal Congresso Straordinario FNSI
di Riccione (28 – 30 gennaio 1998)**

**Approvato dal Consiglio Nazionale FNSI
In data 9 marzo 1999**

**Adeguato con delibera del Consiglio regionale
del 10 febbraio 2011 alle modifiche approvate
al XXVI Congresso Nazionale
di Bergamo (11 - 14 gennaio 2011)**

**Adeguato con delibera del Consiglio regionale
del 11 maggio 2018 alle norme statutarie
approvate dal Congresso Straordinario FNSI
di Roma (19 aprile 2017)**

Capo I

COSTITUZIONE E FINI

Art. 1

L'Associazione Ligure dei Giornalisti (ALG), costituita nel 1903 a Genova, aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) ed è retta dal presente statuto.

Art. 2

L'ALG, la cui competenza si estende su tutto il territorio regionale, con facoltà di istituire comitati provinciali, riconosce e basa la propria azione e la propria rappresentanza sul principio delle pari opportunità, sancito dalla Costituzione italiana e in base a questo principio favorisce la partecipazione di genere alla vita dei suoi organismi.

L'ALG ha per oggetto:

a) difendere la libertà di stampa e d'informazione nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria; garantire la pluralità degli organi di informazione, l'accesso alle fonti di informazione ed il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere informato, in applicazione della Carta Costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;

b) affermare e difendere l'unità della categoria a fronte di qualsiasi tentativo di discriminazione;

c) rappresentare gli iscritti, tutelandone gli interessi morali e materiali promuovendo ogni idonea iniziativa anche nel campo dell'editoria, dell'aggiornamento e della formazione professionale;

d) svolgere, nell'ambito della propria competenza ogni azione di tutela sindacale; in collaborazione con i Comitati e con i Fiduciari di redazione promuovere tutte le azioni necessarie a garantire una corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro nonché la stipula e l'applicazione dei patti integrativi;

e) tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi anche attraverso la commissione per il lavoro autonomo, chiamata a operare come supporto della Giunta Esecutiva(GE), per una concreta attuazione nei loro confronti di quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) e nell'art. 36 comma 1 della Costituzione; favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi nell'attività del sindacato e negli organismi anche dirigenti ed esecutivi della ALG.

f) perseguire la parità fra giornaliste e giornalisti per una concreta attuazione di quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) anche in osservanza della Legge 125/1992, favorendo la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi della ALG.

g) collaborare con il Consiglio dell'Ordine in sede regionale e nazionale per la tutela del titolo di giornalista e per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;

h) collaborare con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "G. Amendola" (INPGI) e con la Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT) e il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani (FPCGI) per lo sviluppo e per la realizzazione ed il coordinamento delle istanze previdenziali ed assistenziali degli iscritti, esercitando un'attenta vigilanza per garantirne l'autonomia funzionale e finanziaria.

i) Costituire per la migliore tutela dei compiti di cui ai punti precedenti, il coordinamento operativo regionale tra gli Enti di categoria regionali.

Capo II

DEI SOCI

Art. 3

Possono iscriversi alla ALG tutti coloro che svolgono la professione giornalistica ai sensi di legge e che abbiano la propria residenza in Liguria.

E' altresì ammessa l'iscrizione di coloro i quali svolgono la propria attività professionale nell'ambito regionale ovvero alle dipendenze di aziende editoriali aventi sede nel territorio di competenza della ALG.

L'iscrizione alla ALG è, per sua natura, incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

L'iscritto che assume incarichi di controparte sindacale decade. E' sospeso l'iscritto che, in rappresentanza di cooperative, assuma incarichi in organismi sindacali editoriali.

Devono essere iscritti nell'elenco dei "giornalisti professionali" quanti svolgono - o se pensionati hanno svolto o se temporaneamente disoccupati hanno titolo a svolgere - la professione giornalistica sulla base di rapporti contrattuali come attività continuativa, esclusiva o prevalente, anche quando determinata da rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, con soggetti diversi. L'appartenenza ad un Ordine o Collegio che concerna professioni diverse da quella giornalistica incompatibile con l'iscrizione nell'elenco dei "giornalisti professionali".

Devono essere iscritti, in un apposito elenco dei "giornalisti collaboratori" quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente anche se iscritti ad un Ordine o Collegio di cui al comma precedente.

L'ammissione e la titolarità sono deliberate dalla GE della ALG. E' ammesso ricorso ai Probiviri.

Ciascun iscritto dovrà certificare la propria posizione secondo le disposizioni previste dal regolamento.

Le modalità e i criteri di attuazione, fissate dal Regolamento, devono essere omologhe a quelle stabilite dal Regolamento della FNSI.

Le norme di Regolamento relative all'attuazione del presente articolo sono approvate dal Consiglio Regionale (CR) a maggioranza dei 3/5 dei presenti.

Art. 4

I soci sono impegnati a rispettare il presente statuto e la disciplina associativa.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote nella misura stabilita dal CR.

La condizione di socio è incompatibile con la qualità di dipendente retribuito della ALG.

Art. 5

Il rapporto associativo tra gli iscritti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

1) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;

2) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei previsti requisiti;

3) diritto al voto per gli associati nelle opportune forme di delega e rappresentanza per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi sociali e l'approvazione di bilanci e rendiconti;

4) eleggibilità libera degli organi amministrativi;

5) principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del Codice Civile;

6) sovranità dell'Assemblea dei Soci con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ovvero l'esclusione alla medesima;

7) pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;

8) Intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

9) perseguimento della parità di genere nella rappresentanza in tutti gli organismi sindacali.

Art. 6

Decade dalla condizione di socio chi:

a) non sia più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3;

b) sia dimissionario;

c) venga espulso per indegnità per indisciplina grave in seguito a decisione definitiva del Collegio dei Probiviri;

d) si sia reso moroso per un anno: la morosità decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le quote dovute si riferiscono.

Capo III

ORGANI SOCIALI

Art. 7

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Regionale (CR)
c) il Presidente
d) la Giunta Esecutiva (GE)
e) il Segretario
f) il Collegio dei Probiviri
g) il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni.
Tutte le cariche sociali derivate da elezione sono gratuite.

Sono organi consultivi:

1) La Consulta dei Comitati e Fiduciari di Redazione.

2) La Consulta dei Gruppi di Specializzazione.

3) I Comitati provinciali eventualmente costituiti.

Capo IV

DELL'ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del CR, o su richiesta di almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.
La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata ai soci per mezzo di lettera personale con un preavviso di almeno otto giorni a fare data dalla spedizione dell'avviso.

Art. 9

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea potrà riunirsi in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti purché anche la seconda convocazione sia annunciata nella lettera di cui all'articolo precedente.

Art. 10

Gli iscritti alla ALG eleggono in base alle norme di cui all'art. 31 e segg. del presente Statuto, i membri di elezione diretta del CR, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

Le proposte di modifica dello Statuto potranno essere presentate dal CR o da almeno un quinto degli iscritti ed essere discusse in un'Assemblea straordinaria appositamente convocata; per l'approvazione si procede per referendum.

Tutte le successive modifiche dello Statuto della FNSI, ove sussista contrasto col presente Statuto, sono recepite con delibera del CR.

Capo V

PRESIDENTE - CONSIGLIO GIUNTA ESECUTIVA

Art. 12

Il CR è costituito da:

a) 16 giornalisti professionali e 4 giornalisti collaboratori eletti dagli iscritti secondo le modalità stabilite dall'art. 31 e segg. del presente Statuto.

b) due giornalisti professionali designati dalla Consulta dei Comitati e Fiduciari di Redazione.

Qualora, tra i Consiglieri eletti una o più province liguri non risultino rappresentate si provvede, ad integrare il CR, secondo le modalità fissate dall'art. 6 del regolamento, in modo tale da garantire la presenza di un

giornalista professionale per ciascuna delle province di Imperia, Savona e La Spezia.

Fanno inoltre parte del CR a titolo consultivo:

a) il Presidente del Consiglio regionale Ligure dell'Ordine dei Giornalisti o consigliere da lui delegato;

b) il Fiduciario dell'INPGI;

c) il Fiduciario della CASAGIT;

d) i Consiglieri Nazionali della FNSI;

e) un rappresentante del Gruppo Ligure Giornalisti Pensionati;

f) gli iscritti alla ALG componenti le Commissioni Contrattuali Permanenti di cui all'art. 21 dello Statuto Federale;

g) un rappresentante dell'USIGRAI nominato secondo le modalità stabilite dal regolamento;

h) un rappresentante per ciascuno dei gruppi di specializzazione regolarmente costituiti a livello regionale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto associativo".

Art. 13

Il CR elegge, tra i giornalisti professionali iscritti alla ALG, il Presidente, espressione dell'unità e della operante solidarietà della categoria, suprema garanzia di rispetto dello Statuto associativo e federale.

L'elezione avviene, nei primi due scrutini, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri; successivamente a maggioranza semplice.

Il Presidente convoca l'Assemblea e ne presiede i lavori; partecipa a titolo consultivo ai lavori della GE, e, d'accordo con il Segretario, convoca il CR rispettando i termini di cui al secondo comma dell'art. 8 del presente Statuto.

Partecipa con delega del Segretario alle riunioni della Consulta delle Associazioni regionali di Stampa, ove in caso di impedimento nomina un suo delegato a rappresentarlo.

Art. 14

Il CR si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte all'anno; può riunirsi in via straordinaria per iniziativa della GE, del Presidente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Le riunioni del CR sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere del CR sono valide se adottate col voto favorevole della meta più uno dei presenti al momento della votazione.

I Consiglieri votano di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata; in caso di dubbio decide il CR.

In caso di decadenza o dimissioni i Consiglieri di cui alla lettera a) dell'art. 12 sono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive categorie; si applicano le norme di cui all'art. 7 del regolamento.

Per la sostituzione dei consiglieri di cui alla lettera b) si procede ad una nuova designazione da parte della Consulta.

Art. 15

In caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive i membri del CR decadono dal mandato e vengono sostituiti secondo le modalità di cui all'art. 14.

Art. 16

Il CR ha poteri deliberanti.

Il CR fissa le direttive che deve seguire la GE nella sua attività ed in particolare:

1. esamina ed approva la relazione del Segretario sulla politica sindacale;

2. esamina ed approva la relazione finanziaria e, su proposta della GE, fissa le quote annue di iscrizione;

3. elegge fra i suoi componenti la GE;

4. nomina i rappresentanti della ALG nelle commissioni contrattuali nazionali secondo le istruzioni della FNSI;

5. discute e approva le piattaforme contrattuali e le bozze di intesa finali per i rinnovi dei contratti di lavoro.

Art. 17

La Giunta esecutiva è composta da cinque consiglieri giornalisti professionali e un consigliere giornalista collaboratore.

La GE elegge nel proprio seno, solo ed esclusivamente per scheda segreta, un giornalista professionale alla carica di Segretario. Il Segretario guida l'azione sindacale dell'ALG, di cui ha la rappresentanza legale.

Tutti gli altri assumono la carica di Segretario aggiunto. Ad ognuno di essi potrà essere assegnata una delega specifica. Ad uno dei Segretari aggiunti verrà assegnata la delega all'amministrazione della ALG.

Le decisioni all'interno della GE saranno assunte collegialmente. Ove se ne verificasse la necessità, i segretari potranno decidere di procedere a votazione: in caso di parità la scelta sarà determinata dal Segretario regionale sentito il parere del Presidente della ALG.

La GE:
1. tutela gli interessi morali e materiali della ALG e dei singoli soci;

2. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del CR anche attraverso la creazione di speciali commissioni di lavoro;

3. assume il personale secondo le necessità e nei limiti di bilancio eventualmente nominando un Direttore della ALG.

Il Direttore dirige e coordina i sevizi della ALG assiste alle sedute della GE e del CR;

4. convoca, d'intesa con il Presidente della ALG, il CR e ne fissa l'Ordine del giorno;

5. compila il resoconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre annualmente al CR; provvede alla riscossione delle quote e alle spese ordinarie, delibera le straordinarie, sorveglia l'impiego, la conservazione e l'incremento del patrimonio sociale curando l'aggiornamento dell'inventario;

6. provvede all'ammissione dei soci nelle categorie di cui all'art. 3 secondo le modalità previste dal regolamento; ha facoltà di procedere, con motivazione, al deferimento di soci al Collegio regionale dei probiviri;

7. esercita la facoltà di firma anche presso gli istituti bancari attraverso le persone del Segretario, del Segretario aggiunto con delega all'amministrazione e di un terzo Segretario aggiunto all'uopo designato con firme congiunte di almeno due di essi.
Al Direttore possono essere conferite deleghe in materia amministrativa e quelle previste dalla'art. 10 del regolamento.
Limitati poteri di firma potranno essere conferiti al personale dipendente per motivi di funzionalità degli uffici;

8. nomina i rappresentanti della ALG nel collegio per la conciliazione delle controversie e i rappresentanti nei direttivi dei Gruppi di specializzazione;

9. La GE, su argomenti concernenti la sfera dell'attività associativa può costituire gruppi di lavoro affidandone il coordinamento a suoi componenti e/o componenti il CR.

Le delibere della GE sono valide quando vengono assunte con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti.

La GE può integrarsi con componenti del CR, del CN FNSI, o degli organi consultivi quali invitati alle sedute senza diritto di voto.

Art. 18

Dopo tre assenze ingiustificate consecutive un membro di giunta può essere considerato dimissionario. Il dimissionario sarà integrato con delibera del CR.

Nell'attesa che ciò avvenga la GE può affidare temporaneamente ad un altro membro della GE stessa, scelto all'unanimità, una speciale delega per il disbrigo degli adempimenti di competenza del dimissionario.

INCOMPATIBILITA'

Art. 19

Al Presidente, al Segretario ed ai componenti

della GE si applicano le norme sull'incompatibilità previste dall'art. 42 dello Statuto Federale;

Il Presidente, il Segretario ed i componenti la GE non possono rivestire la carica di:

a) membro del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti;

b) Fiduciario regionale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (INPGI);

c) Fiduciario regionale della Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti (CASAGIT).

I componenti il CR non possono ricoprire, a pena di decadenza, la carica di Consiglieri nazionali o regionali dell'Ordine professionale.

Nel caso che si verificasse una situazione in contrasto con tale norma, l'eletto a più cariche dovrà optare, entro quindici giorni, per una di esse. Trascorso tale termine in carenza di opzione, decade dalla carica associativa.

Capo VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 20

Il Collegio dei probiviri si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti eletti dagli iscritti secondo le modalità stabilite dall'art. 31 e segg. del presente Statuto.

Fra gli effettivi quattro sono giornalisti professionali e uno giornalista collaboratore; tra i supplenti uno è giornalista professionale e uno collaboratore. Tutti i membri del Collegio dei Probiviri debbono risultare iscritti, da almeno 10 anni, all'Ordine dei Giornalisti e alla FNSI e non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti. Nel caso in cui un membro del Collegio dei Probiviri sia sottoposto a un procedimento disciplinare, in una qualsiasi fase istruttoria, non prende parte alle discussioni e alle votazioni in merito al suo caso.

Nella sua prima seduta il Collegio a scrutinio segreto elegge, tra i membri professionali, il suo Presidente.

Art. 21

Il Collegio dei probiviri si pronuncia su questioni di moralità e dignità professionale e di disciplina associativa che gli siano sottoposti; esperisce tentativi di amichevole composizione nelle vertenze tra i soci e può costituirsi in giurì d'onore qualora un socio ricorra ad esso per promuovere un giudizio.

Art. 22

Il Collegio dei probiviri ha la potestà di applicare le seguenti sanzioni:

a) diffida;
b) ammonizione;
c) censura;
d) sospensione dell'attività sociale;
e) espulsione

Le sanzioni sono comunicate con lettera raccomandata al Presidente della ALG, che è tenuto a darne notizia all'interessato, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro cinque giorni dal ricevimento.

Il Collegio dei probiviri ha facoltà di chiedere alla GE della ALG che il suo lodo sia reso noto ai soci.

Art. 23

La censura viene applicata al socio che sia incorso già in più di un'ammonizione e persista nel suo comportamento scorretto o colpevole, ovvero abbia commesso una mancanza di maggiore gravità.

Il provvedimento di sospensione non può essere superiore ai sei mesi.

Il provvedimento di espulsione è adottato in casi di eccezionale gravità che rendano manifestamente incompatibile la permanenza del socio in seno alla ALG.

Art. 24

Le dimissioni di un socio possono essere sottoposte all'esame del Collegio dei probiviri.

Art. 25

Contro tutti i provvedimenti disciplinari e

avverso i lodi è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri entro il termine di trentacinque giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare o del lodo.

Il ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti stessi. Nel caso di espulsione il ricorrente rimane sospeso dall'attività sociale fino al lodo definitivo.

Art. 26

Tutti i membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica sindacale e negli enti e negli organismi della categoria.

Sarà considerato dimissionario il proboviro che senza giustificarne il motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio, e sarà sostituito secondo le norme stabilite dall'art. 17 per il CR.

Capo VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea: quattro professionali e uno collaboratore. Vengono anche eletti due membri supplenti, uno per categoria.

Il Collegio dei revisori dei conti, al quale sono devoluti i compiti previsti dal codice civile, esercita il controllo dei conti della ALG, vigila sulla tenuta dei libri contabili e procede all'esame dei bilanci sui quali redige annualmente una relazione da esporre al CR.

Capo VIII

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 28

La ALG può ammettere o anche promuovere a livello regionale, vigilandone l'attività, Gruppi, Associazioni, Unioni di specializzazione inquadrati nella FNSI ai sensi degli artt. 32 e seguenti dello Statuto Federale.

I Gruppi di Specializzazione ove costituiti a livello regionale agiscono nella disciplina sindacale dell'Associazione e nel rispetto dello Statuto associativo. Tutti i soci effettivi di un Gruppo devono essere iscritti alla Associazione in base alle norme di cui all'art. 3 dello Statuto.

In caso di violazione della disciplina sindacale e degli obblighi derivanti dal presente Statuto la GE, con delibera motivata, può proporre al CR il Commissariamento dei Gruppi.

In seno ai Gruppi di Specializzazione non possono essere costituiti Collegi probivirali.

Capo IX

ORGANI CONSULTIVI

Art. 29

CONSULTA SINDACALE

La Consulta Sindacale è formata dai Comitati e Fiduciari di redazione in carica. La Consulta sindacale elegge nel proprio seno due giornalisti professionali designati a far parte, con voto deliberante, del CR della ALG.

La Consulta sindacale è presieduta dal Segretario o da un suo delegato.

Per tutti i problemi di carattere sindacale di maggior rilievo la GE è tenuta, salvo i casi di urgenza delle decisioni, a interpellare la Consulta sindacale.

CONSULTA DEI GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

La Consulta dei gruppi di specializzazione è formata dai responsabili regionali dei Gruppi di specializzazione costituiti secondo le norme dello statuto federale. Ha il compito di promuovere scambi di informazione sulle attività dei gruppi stessi e collaborare con gli organi direttivi della ALG.

La Consulta dei Gruppi di specializzazione si riunisce, senza particolari formalità, su convocazione e sotto la presidenza del Segretario o di un suo delegato. Alle riunioni i responsabili regionali dei Gruppi possono delegare membri dei rispettivi organi direttivi.

COMITATI PROVINCIALI

E' facoltà dei giornalisti iscritti alla ALG di costituire comitati provinciali con sede nelle città di Imperia, Savona e La Spezia. Coordinatori dei Comitati provinciali saranno i giornalisti professionali delle rispettive provincie membri del CR che potranno essere affiancati da un massimo di 4 giornalisti professionali e 1 giornalista collaboratore nominati dall'assemblea degli iscritti al Comitato provinciale.

Capo X

DEL BILANCIO
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30

Il patrimonio sociale è costituito dalle somme disponibili, dai crediti, e da ogni altra attività della ALG nonché da qualsiasi altro bene mobile od immobile di cui la ALG abbia la legale proprietà anche se eventualmente non inventariato. Gli avanzi di amministrazione dovranno essere destinati esclusivamente a favore dell'attività associativa.

La GE per ciascun anno solare predisporrà un bilancio preventivo ed uno consuntivo che dovranno essere approvati dal CR rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 maggio dell'anno seguente a quello di riferimento.
Il bilancio della ALG è composto da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione.

In particolare ed indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente dal rendiconto della gestione dovranno risultare:

1) le entrate ordinarie: le quote versate dai soci nella misura stabilita dal CR e gli eventuali contributi erogati da organismi di categoria in forza di accordi stipulati e/o norme contrattuali;

2) le entrate straordinarie;

3) le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni al personale nonché ogni eventuale altro onere inerente ed eventuale per il raggiungimento dei fini sociali;

Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ALG , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capo XI

DELLE ELEZIONI

Art. 31

Tutte le cariche sociali sono elettive. Per essere ammessi al voto i soci devono essere in regola con il pagamento delle quote. Sono eleggibili i soci professionali e collaboratori. A parità di voti risulterà eletto il candidato del genere meno rappresentato e, in caso di ulteriore parità, anche di genere, il candidato più giovane per età anagrafica.

Art. 32

Alle elezioni si procede nel modo seguente:
a) Si costituisce un Comitato elettorale designato dal CR e composto di cinque membri, di cui tre giornalisti professionali e due collaboratori. Il Comitato elettorale si costituisce in Seggio elettorale con un Presidente, due Scrutatori effettivi e due supplenti. Il Presidente, eletto dal Comitato stesso tra i giornalisti professionali, designa gli Scrutatori effettivi e quelli supplenti;

b) Il Comitato provvede a svolgere tutte le operazioni preparatorie e quelle inerenti alle votazioni e allo scrutinio; proclama gli eletti; giudica su eventuali ricorsi in materia elettorale presentati dai soci entro cinque giorni dalla proclamazione, con l'obbligo di esprimere suo giudizio entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso. Contro le deliberazioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro cinque giorni all'assemblea straordinaria dei soci. Questa deve essere convocata dal Presidente

entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

c) Le votazioni si svolgono nell'arco di due giorni e con orari stabiliti dal CR. Possono essere istituiti seggi staccati nelle province e in altre località dove si ritenga possa affluire un congruo numero di votanti. La GE provvede a predisporre gli elenchi degli elettori per ogni singolo seggio. Tali elenchi sono suscettibili di

controllo ed eventuali modifiche motivate da parte del Comitato elettorale.

d) Ogni votante può indicare nella scheda un numero massimo di voti pari all'80% arrotondato per difetto del numero di Consiglieri, Probiviri (effettivi e supplenti), Revisori (effettivi e supplenti) da eleggere per la propria categoria. Per i Probiviri e i Revisori vengono proclamati eletti come effettivi coloro i quali abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, come supplenti, coloro i quali immediatamente li seguono nella graduatoria.

Capo XII

SCIOGLIMENTO DELLA ALG

Art. 33

La ALG potrà addivenire al suo scioglimento su delibera dell'Assemblea dei soci; dello scioglimento sarà data immediata comunicazione alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Tale delibera sarà statutariamente valida se per referendum otterrà i voti di almeno i quattro quinti di ciascuna delle due categorie dei professionali e dei collaboratori.

Hanno diritto di voto in tal caso soltanto coloro che alla data del referendum saranno in regola con il versamento delle quote sociali.

Le eventuali attività patrimoniali saranno obbligatoriamente devolute ad altro organismo assistenziale o professionale di categoria o ai fini di pubblica utilità udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 34

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono lo Statuto e le norme sancite dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Art. 35

Le norme di attuazione del presente Statuto sono approvate dal CR con la maggioranza dei 3/5 dei presenti.

REGOLAMENTO

COSTITUZIONE E FINI

Art. 1

L'Associazione Ligure dei Giornalisti (ALG) persegue sul proprio territorio di competenza le medesime finalità statutarie della Federazione Nazionale della Stampa Italiana della quale è federata

I Comitati Provinciali, ove costituiti ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, sono tenuti ad informare la G.E. dell'Associazione sulla loro attività organizzativa e sindacale in modi diretti o nell'ambito del Consiglio Regionale di cui all'art. 12 dello Statuto

I Comitati Provinciali prima di iniziare - nell'ambito territoriale di propria competenza - trattative di contenuto sindacale devono informare la G.E.; eventuali vertenze collettive che dovessero sorgere nell'ambito territoriale del Comitato Provinciale dovranno essere seguite dalla Giunta Esecutiva che ha la titolarità di ogni azione sindacale sul territorio regionale.

DEI SOCI

Art. 2

La Giunta Esecutiva provvede all'ammissione dei soci nei due elenchi di cui all'art. 3 dello Statuto.

Le domande di iscrizione, redatte in base al modulo predisposto dalla FNSI, devono essere presentate alla Giunta Esecutiva che decide entro 60 giorni sull'effettività dell'iscrizione.

Una volta deliberata dalla Giunta l'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda.

I diritti all'elettorato attivo e passivo dell'iscritto decorrono dal 181esimo giorno di iscrizione.

I requisiti per l'ammissione e le norme che regolano l'iscrizione sono quelli stabiliti dal Regolamento della FNSI

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione delle norme di cui al presente articolo, fermo restando il diritto degli iscritti nell'elenco pubblicisti di attivare le procedure per l'iscrizione nell'elenco dei "giornalisti professionali", la Giunta procederà all'iscrizione d'ufficio nell'elenco dei "giornalisti professionali" di tutti i giornalisti già iscritti alla Associazione e inseriti negli elenchi dei professionisti e dei praticanti e nell'elenco dei "giornalisti collaboratori" di tutti quelli precedentemente inseriti nell'elenco pubblicisti.

In relazione a quanto indicato nel comma precedente l'anzianità di iscrizione, ai fini ed agli effetti delle norme statutarie e regolamentari, resta quella fissata in precedenza a prescindere dall'elenco di appartenenza.

Art. 3

Il Socio decaduto dall'iscrizione ai sensi dell'art. 6 lett. c) ha facoltà di ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Socio decaduto dall'iscrizione ai sensi dell'art. 6 lett. d) potrà essere riammesso nel caso in cui provveda a regolarizzare la sua posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

In caso di reiscrizione ai sensi del comma precedente o dopo cessazione volontaria l'anzianità pregressa è computabile ai fini statutari o regolamentari solo se il periodo di non iscrizione non ha superato i 18 mesi.

DELL'ASSEMBLEA

Art. 4

Possono partecipare all'Assemblea gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.

CONSIGLIO REGIONALE - PRESIDENTE GIUNTA ESECUTIVA - SEGRETARIO

Art. 5

Il Consiglio Regionale neoeletto è convocato e presieduto nella sua prima riunione dal Consigliere più votato dall'Assemblea

Art. 6

I Consiglieri chiamati ad integrare il Consiglio ai sensi del 2° comma dell'art. 12 dello Statuto sono eletti, in ciascuna provincia, contestualmente alle elezioni per le cariche sociali, con scheda distinta esprimendo un'unica preferenza.

Sono ammessi al voto i giornalisti professionali in base alla localizzazione territoriale di cui all'art. 13 del presente regolamento

Art. 7

I Consiglieri chiamati ad integrare il Consiglio ai sensi de 2° comma dell'art. 12 dello Statuto non vengono esclusi, qualora ne facciano parte, dalla graduatoria nei non eletti; conseguentemente in caso di sostituzione ai sensi del 5° comma dell'art. 14 dello Statuto subentrano ai Consiglieri dimissionari o decaduti e si considerano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 12, 2°comma.

Art. 8

Il Consiglio regionale vota normalmente per scrutinio palese.

Le votazioni a scrutinio segreto devono essere richieste dal 25% degli aventi diritto al voto; per appello nominale devono essere richieste dal 20% degli aventi diritto al voto.

Le votazioni che riguardano le elezioni a cariche sociali devono essere svolte a scrutinio segreto

Art. 9

In caso di impedimento, dimissioni o sfiducia da parte del Consiglio regionale lo stesso Consiglio regionale provvede alla sostituzione del Presidente con le stesse modalità.

Il Presidente così nominato resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio regionale.

La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/4 dei membri del Consiglio e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.

Il voto di sfiducia deve essere espresso per appello nominale e deve ottenere la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.

Art. 10

Il Segretario Regionale può delegare uno o più segretari aggiunti giornalisti professionali, il Presidente e il Direttore dell'ALG a sottoscrivere conciliazioni in sede sindacale ovvero presso le strutture provinciali e regionali del Ministero del Lavoro.

Art. 11

La G.E. a norma dello Statuto federale adotta il provvedimento della sospensione per i casi e con le modalità stabilite dal 3° comma dell'art. 26 dello Statuto della FNSI

Art. 12

La Giunta Esecutiva può essere sfiduciata dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il Presidente

COMITATI PROVINCIALI

Art. 13

Fanno parte del Comitato provinciale gli iscritti residenti nelle Provincia ed i soci, anche non residenti, che svolgono la loro attività nel medesimo ambito provinciale ove il Comitato è regolarmente costituito.

Art. 14

La costituzione del Comitato deve essere votata in una Assemblea degli iscritti residenti nella Provincia ed approvata a maggioranza semplice. E' ammesso il ricorso a referendum

ORGANI CONSULTIVI

Art. 15

Il consigliere di cui alla lettera f) dell'art. 12 dello statuto associativo verrà nominato dai giornalisti iscritti all'USIGRAI appartenenti alla Associazione Ligure. Tale incarico è incompatibile con qualsiasi carica sociale elettiva dell'Associazione.

Art. 16

Fermo restando le specificità dei singoli Statuti le

modalità di convocazione e svolgimento delle Assemblee dei Gruppi Regionali di specializzazione devono essere quelle stabilite dallo Statuto Associativo con particolare riferimento all'art. 8 e, per quanto riguarda l'elezione degli organi direttivi, quanto stabilito dagli artt. 31 e seguenti.

Art. 17

I Gruppi di Specializzazione trasmettono semestralmente un elenco nominativo dei propri iscritti, diviso per categoria, alla G.E. che ne verifica la validità ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto associativo

Art. 18

I Gruppi Regionali di Specializzazione devono, entro sei mesi dall'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto associativo, conformare i propri statuti a quello associativo

DELLE ELEZIONI

Art. 19

I seggi elettorali distaccati devono essere costituiti secondo le modalità di cui all'art. 31 lettera a) dello statuto.

L'orario di apertura deve coincidere con quello stabilito per il seggio centrale di Genova.

Ai seggi elettorali distaccati viene consegnato un elenco di elettori predisposto in base alla localizzazione territoriale di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Un iscritto non compreso nell'elenco di cui al capo precedente potrà essere ammesso al voto previa autorizzazione del seggio centrale; resta inteso che in tal caso non sarà ammesso a votare per l'elezione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Il seggio elettorale centrale dovrà comunicare tempestivamente ai seggi distaccati i nominativi di elettori che esercitano il diritto di voto in località diversa da quella indicata negli elenchi di cui al 3° cap.
Al termine delle votazioni il Presidente del seggio distaccato redige un verbale delle operazioni di voto al quale deve essere allegato l'elenco dei votanti diviso per categoria.

Le operazioni di scrutinio devono essere effettuate presso il seggio centrale al quale i verbali e le schede votate dei seggi distaccati devono pervenire il plico sigillato entro 24 ore dal termine delle votazioni.

Art. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme regolamentari stabilite dalla FNSI.